

***Caso n. COMP/M.2303 -  
CIAOWEB / WE CUBE***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89  
SULLE CONCENTRAZIONI**

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE  
data: 14/06/2001

*Disponibile anche nella base dati CELEX  
documento n. 301M2303*



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.06.2001

PROCEDURA RELATIVA ALLE  
CONCENTRAZIONI  
DECISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6,  
PARAGRAFO 1, LETTERA b)

PROCEDURA SEMPLIFICATA

VERSIONE PUBBLICA

Alla parte notificante

**Oggetto: Caso n. COMP/M.2303-CiaoWeb/WE Cube**  
**Notifica del 07.05.2001 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89**  
**del Consiglio<sup>1</sup>**  
**Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 145,**  
**17.05.2001, pagina 3**

1. In data 07.05.2001, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Ciaoweb SpA, controllata da Giovanni Agnelli & C. Sapaz ("GAC"), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, tramite acquisto di azioni, il controllo in comune dell'impresa We-cube SpA, controllata dall'impresa Networking S.A., che appartiene alla Fininvest SpA ("Fininvest"), alla Italgas SpA, controllata da ENI SpA ("ENI"), e ad un team composto da quattro membri del management.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti : GAC è attiva nel settore automobilistico, dei veicoli industriali, bancario, assicurativo, editoriale, del turismo e dei supermercati; Fininvest è attiva nel settore pubblicitario, televisivo, editoriale, assicurativo, cinematografico, dei nuovi media ed immobiliare; ENI opera nel settore del petrolifero, del gas naturale, della produzione dell'energia elettrica, petrolchimico, dell'ingegneria e servizi complementari. We-cube è una società che fornisce servizi di consulenza per lo sviluppo di società operanti nel settore dell'Internet ed è qualificabile come incubatore Internet puro. In particolare, tale impresa svolge la funzione di antenna tecnologica e di assistenza alle aziende

---

<sup>1</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17).

operanti nel settore dell'Internet. La costituzione di tale impresa non risulta generare alcun rischio di coordinamento tra le imprese fondatrici.

3. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del paragrafo 4, lettera c) della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio<sup>2</sup>.
4. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

Per la Commissione  
Mario MONTI  
Membro della Commissione

---

<sup>2</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.